



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE
E DI VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO DENOMINATO "ANGELI DI PAESE"
"FONDO DI SOLIDARIETA' DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO"
01/06/2021 – 30/06/2022**

Tra le parti:

1. Sig. Pedenzini Attilio, nato a Padova (PD) il 30/01/1967, nella sua qualità di Commissario della COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO (d'ora in poi Comunità), con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi 1, Codice fiscale 90014590229 – P IVA 02189180223, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della medesima, giusto decreto del Commissario della Comunità n. *** di data **/06/2021;

e

2. Sig.ra Ballon Loredana, nata a Montebelluna (TV) il 03/02/1950, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Associazione Accoglienza Mano Amica - AMA (d'ora in poi Associazione AMA), con sede legale a Borgo Valsugana, in via F. Dordi 11, Codice fiscale 90006370226;

si conviene e si stipula il presente accordo di collaborazione per la realizzazione della progettualità denominata "ANGELI DI PAESE" – FONDO DI SOLIDARIETA' DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Art. 1

Obiettivi del progetto

1. Il progetto "Angeli di paese" prevede una serie di azioni finalizzate alla creazione di un *welfare* generativo di quartiere, curate da vari soggetti, che opereranno in un'ottica integrata di valorizzazione delle risorse territoriali, a supporto delle fasce più vulnerabili della popolazione.
2. Il progetto ha l'obiettivo anche di promuovere sul territorio una rete integrata tra pubblico e privato, al fine di intercettare la complessità dei bisogni della comunità, convinti che la sinergia tra formale e informale permette di cogliere bisogni emergenti e non, intercettare persone fragili e vulnerabili, il tutto agendo anche nell'ottica della prevenzione, rafforzando il tessuto sociale e favorendo la nascita di solidarietà naturali.
3. Il progetto punta a stimolare la cittadinanza attiva come strumento di *welfare* generativo, creatore di legami di fiducia, in grado di individuare e sostenere anche le potenziali fragilità.
4. I principali obiettivi del progetto sono:



- creare una rete territoriale per cercare di rispondere in modo efficace ai bisogni delle fasce fragili del territorio;
- rilevare bisogni espressi e inespressi di situazioni di fragilità e disagio, attraverso il lavoro di rete;
- intercettare e riconoscere situazioni di bisogno e difficoltà del territorio, già nella fase emergente, onde evitare di giungere a quella di cronicizzazione del problema;
- proporre tipologie di intervento concretamente realizzabili dalla rete, in risposta ai bisogni rilevati;
- rafforzare le relazioni di prossimità e di comunità generative ed inclusive, sia per le persone anziane, sia per le famiglie del territorio, promuovendo il senso di appartenenza alla comunità e il benessere sociale;
- valorizzare le reti naturali di persone e famiglie, anche a livello informale, finalizzata all'attivazione di ulteriori risorse e sinergie nella comunità;
- valorizzare una capacità di risposta, sia professionale, che informale, a favore dei cittadini che cominciano a vivere situazioni di perdita di autonomia di vita, al fine di agevolare il mantenimento della loro vita nel proprio domicilio
- programmare azioni per sostenere persone in particolari situazioni di difficoltà economica e in condizioni di emarginazione sociale, bisognose di interventi di sostegno rapidi per far fronte a spese urgenti e inderogabili e non sostenute dalla rete dei Servizi territoriali.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

1. Il Fondo di solidarietà dovrà essere impiegato per rispondere a quei bisogni la cui soddisfazione non può essere assicurata dai Servizi territoriali o mediante gli strumenti già esistenti nella rete del territorio, anche a causa della mancanza dei requisiti di accesso da parte della persona/nucleo.
2. Il Fondo interviene pertanto sopperendo alle necessità primarie ed inderogabili della persona/nucleo, la cui mancata soddisfazione comporta l'instaurarsi di una condizione di criticità, con ulteriore peggioramento delle condizioni personali, sociali ed economiche.
3. A titolo meramente semplificativo e non esaustivo, le spese potranno essere: spese per canoni di locazione, utenze, caparra, sistemazioni alloggiative urgenti e straordinarie, spese alimentari, spese mediche, acquisto di occhiali, farmaci, vestiti, scarpe, prodotti alimentari e per l'igiene e la pulizia personali, spese propedeutiche all'autonomia abitativa (beni essenziali di modesto valore), per rinnovo dei documenti, rimpatrio o legate ad esigenze di mobilità, interventi socio-educativi a favore di minori, corsi di formazione, etc.

Art. 3

Ambito di applicazione dell'accordo

1. L'ambito di applicazione del presente accordo riguarda tutto il territorio della Comunità Valsugana e Tesino.



Art. 4

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di solidarietà della Comunità Valsugana e Tesino verrà costituito con fondi del *budget* assegnato al Settore socio-assistenziale della Comunità ed è quantificato tenendo conto delle effettive necessità del territorio.
2. Per la durata del presente accordo la consistenza iniziale del Fondo sia pari a complessivi € 1.500,00.= (millecinquecento).
3. L'importo di implementazione del Fondo verrà versato su una carta di credito ricaricabile intestata all'Associazione AMA, la cui gestione sarà dunque unicamente in capo all'Associazione medesima.
4. Nell'importo del Fondo saranno comprese anche le spese di attivazione ed eventuale tenuta della carta di credito prepagata, privilegiando per l'attivazione contratti "a costo zero".
5. In relazione agli effettivi bisogni del territorio e sulla base della rendicontazione dell'Associazione AMA, la Comunità potrà valutare delle ricariche ulteriori della carta prepagata, nel periodo di durata dell'accordo.
6. Il Fondo potrà essere alimentato anche attraverso erogazioni liberali di cittadini, enti pubblici, soggetti privati, associazioni ed in tal senso la Comunità s'impegna a diffondere ampiamente l'iniziativa.

Art. 5

Modalità di utilizzo del Fondo

1. L'accesso al Fondo di solidarietà potrà essere proposto, sia da parte del Servizio sociale della Comunità Valsugana e Tesino, sia da parte dei Comuni e delle Associazioni del territorio, posto che anch'essi, attraverso la loro attività, intercettano, per vicinanza e prossimità di reti, le situazioni di difficoltà e bisogno, anche in ottica preventiva.
2. In ogni caso la persona/nucleo potrà essere sostenuta mediante il Fondo solo a seguito di una specifica valutazione da parte del Servizio sociale territoriale, il quale comunicherà all'Associazione AMA le spese per le quali dovrà essere garantita una copertura mediante l'accesso alle risorse del Fondo.
3. Su richiesta del Servizio sociale e comunque al termine del presente accordo, l'Associazione AMA s'impegna a produrre la documentazione richiesta comprovante le spese effettuate mediante il Fondo di solidarietà, tramite estratto conto della carta di credito e/o altra documentazione che comprovi le spese effettuate conformemente alle valutazioni attuate dal Servizio sociale della Comunità (es. scontrini, fatture, bonifici, ...).
4. L'Associazione AMA s'impegna ad utilizzare la carta di credito prepagata solo per le finalità di cui al presente accordo, senza che da ciò abbiano a derivare ulteriori spese, né per la Comunità, né per le persone/nuclei, che usufruiranno del Fondo.
5. Potranno essere riconosciute, mediante il Fondo, spese per ricariche telefoniche o altre spese al momento non identificabili compiutamente, purché preventivamente autorizzate dalla Comunità, per lo svolgimento da parte dell'Associazione AMA delle attività aggiuntive rispetto alla normale attività dell'Associazione e comunque derivanti dal presente accordo (es. per confronto con il Servizio sociale, organizzazione delle attività, telefonate ai beneficiari, ...), nella misura massima di € 150,00 per l'intera durata dell'accordo stesso. Tale importo potrà essere



proporzionalmente aumentato fino alla misura massima del 10% (dieci %) dell'importo movimentato dal Fondo, in relazione al maggior impegno richiesto all'Associazione AMA in caso di implementazione del Fondo per corrispondere ad ulteriori bisogni del territorio.

6. Al termine dell'accordo, qualora sulla carta prepagata vi fosse ancora un importo residuo, l'Associazione AMA si impegna a restituirlo alla Comunità.
7. L'Associazione AMA sarà l'unica responsabile della gestione della carta prepagata, la quale non dovrà essere ceduta a nessun altro soggetto.

Art. 6

Durata dell'accordo

1. Il periodo di validità del presente accordo decorre dal 01/07/2021 e durerà fino al 30/06/2022.

Borgo Valsugana, _____

Borgo Valsugana, _____

Il Legale rappresentante
dell'Associazione AMA
Loredana Ballon

Il Commissario
della Comunità Valsugana e Tesino
Attilio Pedenzini

